



**DOTT.  
STEFANO SABATINI  
NOTAIO**

**-----STATUTO-----**

**-----della Fondazione denominata-----**

**-----"Fondazione METROBORGO"-----**

**----- Articolo 1-----**

**-----Costituzione – Sede – Delegazioni e sedi secondarie-----**

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione METROBORGO", con sede legale in Comune di Montalto delle Marche (AP), presso la Casa Comunale, in Piazza Umberto I n. 12.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

**----- Articolo 2-----**

**-----Delegazioni ed Uffici. Partecipazioni-----**

La Fondazione potrà istituire Delegazioni ed Uffici, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione potrà acquisire, entro i limiti di legge, partecipazioni in altri Enti o Organismi, pubblici o privati, sempre nel rispetto degli scopi della Fondazione.

**----- Articolo 3-----**

**----- Scopi-----**

La Fondazione ha lo scopo di perseguire l'attuazione del Progetto denominato "METROBORGO MONTALTOLAB – PRESIDATO DI CIVILTÀ FUTURE", Progetto finanziato dal PNRR Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati, approvato con Decreto n.453 del 07/06/2022 e a tal fine potrà:

- a) in conformità alle linee di progetto autorizzate, ristrutturare gli immobili indicati nei cantieri progettuali oggetto di approvazione;
- b) attuare le iniziative e le attività indicate nel progetto;
- c) essere destinataria di erogazioni e/o finanziamenti, pubblico e/o privati, da destinarsi esclusivamente per le finalità di cui alle lettere a) e b) che precedono;
- e) attuare e finanziare progetti nel settore della cultura e dell'arte, promuovendo la valorizzazione delle proposte culturali del territorio del Comune di Montalto delle Marche;
- f) organizzare iniziative di carattere culturale, musicale e museale finalizzate a favorire e promuovere lo sviluppo della cultura e dell'arte nel territorio del Comune di Montalto delle Marche;
- g) attuare e favorire il fenomeno di rigenerazione urbana, ponendo in essere ogni attività, nessuna esclusa, che possa condurre al perseguimento di tale finalità.

La Fondazione persegue, comunque, finalità generali di

**ALLEGATO "C"**  
Repertorio n. 72.901  
Fascicolo n. 34.113

pubblica utilità.-----

Per il miglior perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può promuovere, progettare, gestire mostre od altri eventi tipici promossi o organizzati dalla Fondazione, procedere alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento.-----

La Fondazione potrà anche estendere le sue attività ed iniziative in tutto il territorio comunale e, comunque, realizzare iniziative per la rigenerazione culturale, urbana, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati.-----

#### -----**Articolo 4**-----

##### -----**Servizi**-----

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, prevalentemente facendo ricorso alle prestazioni dei Partecipanti Fondatori appositamente selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione.-----

Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività che possono essere gestiti in forma diretta, nel rispetto delle finalità generali della Fondazione.-----

#### -----**Articolo 5**-----

##### -----**Attività Strumentali, accessorie e connesse**-----

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento, svolgendo sia un ruolo proattivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati.-----

La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità del Comune di Montalto delle Marche, utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.-----

Nello svolgimento della sua attività, la Fondazione promuove la più ampia partecipazione della comunità del Comune di Montalto delle Marche e delle sue organizzazioni in tutti i momenti decisionali ed attuativi secondo criteri di pari opportunità e pubblicità applicando continuamente i principi di solidarietà e sussidiarietà sia orizzontale che verticale.-----

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente

connesse, accessorie o strumentali ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:-----

1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o con diritti reali di godimento, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----

2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti a qualsiasi titolo;-----

3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

4) costituire ovvero partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;-----

5) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, anche mediante acquisizioni di partecipazioni in società di capitali;-----

6) costituire promuovere e organizzare percorsi formativi (anche mediante didattica scolastica), seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;-----

7) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto;-----

8) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;-----

9) istituire premi, concorsi e borse di studio;-----

10) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e degli scopi statutari, nel rispetto delle finalità generali della Fondazione.-----

#### -----**Articolo 6**-----

##### -----**Vigilanza**-----

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.-----

#### -----**Articolo 7**-----

-----**Patrimonio**-----

Il Patrimonio iniziale della Fondazione, in sede di costituzione, è costituito dal Fondo di dotazione apportato dal Fondatore originario consistente nel compendio immobiliare "Ex Monastero di Santa Chiara" sito in Comune di Montalto delle Marche, Corso Vittorio Emanuele n. 10 (Foglio 21 particella 217 sub 1, Corso Vittorio Emanuele n. 10, piani seminterrato primo, terra, primo, secondo, terzo, Categoria F/4) - di proprietà del Comune di Montalto delle Marche e del valore di Euro 756.000,00 (settecentocinquantaseimila e zero centesimo), come risulta dalla "PERIZIA DI STIMA PER LA DETERMINAZIONE DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DEL COMPLENDO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX MONASTERO DI SANTA CHIARA" redatta dal Geom. Bamonti Giancarlo, iscritto all'Albo professionale del collegio dei Geometri Laureati della Provincia di Ascoli Piceno n. n. 859.-----

Il Patrimonio della Fondazione è, altresì, composto:-----

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o dai beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di costituzione della fondazione;-----
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;-----
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;-----
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio.-----

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempreché in sede di erogazione non siano espressamente destinati al Fondo di gestione.-----

-----**Articolo 8**-----

-----**Fondo di Gestione**-----

Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto:-----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;-----
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;-----
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore originario, dai Partecipanti Fondatori, dai Partecipanti Sostenitori;-----

- dai contributi erogati dal Ministero della Cultura e dall'Ufficio Speciale Ricostruzione e/o da ogni altro soggetto giuridico, pubblico o privato, ad essi subentrante e/o operante in loro nome e/o per proprio conto;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

#### **Articolo 9**

##### **Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Bilancio Consuntivo di quello decorso, predisposti dal Comitato di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dalla Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la reintegrazione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali sue riduzioni per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 10**

##### **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore originario;
- Partecipanti Fondatori (pubblici o privati);
- Partecipanti sostenitori.

#### **Articolo 11**

##### **Fondatore**

Unico Fondatore originario è il Comune di Montalto delle Marche.

#### **Articolo 12**

##### **Partecipanti Fondatori**

I membri Partecipanti Fondatori potranno essere di natura pubblica (enti locali, anche territoriali) e di natura

privata (persone fisiche, persone giuridiche e/o altri enti di diritto privato) che rappresentano i partner privati operativi e verranno selezionati con procedura ad evidenza pubblica.-----

Tutti i membri Partecipanti Fondatori, all'atto della presentazione della domanda di adesione successiva alla costituzione della Fondazione, dovranno, a pena di non ammissione della loro domanda, espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento tempo per tempo vigenti nonché a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione o ad incrementare il Patrimonio della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi.--

La partecipazione del membro Partecipante Fondatore è vincolata ad un periodo minimo di dieci anni ininterrotti e continuativi dalla sua data di ammissione, prima dei quali i Partecipanti Fondatori non potranno esercitare il recesso di cui al successivo articolo 14 del presente Statuto.-----

I membri Partecipanti Fondatori devono aver dato garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard opportunamente definiti con delibera inappellabile dal Consiglio d'indirizzo adottata su proposta del Comitato di Gestione e devono possedere, per tutta la durata della loro adesione, i requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria stabiliti nella procedura ad evidenza pubblica mediante la quale saranno stati selezionati.-----

Le procedure ad evidenza pubblica suddette devono contenere espressamente l'impegno dei soggetti concorrenti a rispettare le norme dello Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione tempo per tempo vigenti.-----

Il valore minimo di contributo annuo dei membri Partecipanti Fondatori è stabilito in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per i soggetti privati ed in euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per i soggetti pubblici, ad eccezione dei Comuni la cui quota è pari ad Euro 300,00 (trecento virgola zero zero). Mediante la domanda di adesione, il richiedente si impegna ed obbliga, per tutta la durata della sua partecipazione alla Fondazione, a corrispondere, senza eccezione alcuna, detto contributo annuale, valendo la domanda di partecipazione successivamente accolta quale forma di riconoscimento del debito rispetto alla debenza del contributo annuale.-----

Il contributo annuo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 15 (quindici) gennaio di ciascun anno. Ove detto termine dovesse scadere in giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.-----

La mancata corresponsione del contributo annuo determina la sospensione immediata dai diritti di membro Partecipante Fondatore.-----

-----**Articolo 13**-----

### -----**Partecipanti Sostenitori**-----

Sono membri Partecipanti Sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti di qualsiasi natura che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il membro Partecipante Sostenitore può impegnarsi anche al sostegno ed alla partecipazione nelle attività della Fondazione.

I membri Partecipanti Sostenitori sono nominati con Delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo.

Il Comitato di Gestione potrà determinare, con Regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei membri Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I versamenti in denaro o l'apporto dei contributi di qualsiasi natura effettuati dai membri Partecipanti Sostenitori comporteranno l'acquisizione dei diritti di membro Partecipante Sostenitore sino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui viene effettuato il versamento e/o il conferimento.

Tutti i membri Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi, all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, a rispettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti tempo per tempo vigenti.

### -----**Articolo 14**-----

#### -----**Esclusione e Recesso**-----

Il Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Comitato di Gestione e sentito il parere del Revisore e/o del Collegio dei Revisori, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 18, l'esclusione dei Partecipanti Fondatori e dei membri Partecipanti Sostenitori per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dallo Statuto;
- tenuta di una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli Organi e con i membri della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare le prestazioni patrimoniali e/o professionali conferite.

Nel caso di Enti di qualsiasi tipo o persone giuridiche di qualsiasi natura, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.-----

Nel caso di membri Partecipanti Fondatori, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:-----

- verificarsi di gravi e persistenti carenze qualitative e quantitative nell'effettuazione dei servizi, interventi ed attività apportate;-----

- verificarsi di gravi danni, anche solo potenziali, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla loro condotta;-----

- responsabilità operative e/o di governance affidate al membro Partecipante Fondatore;-----

- perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura di evidenza pubblica dal Consiglio di Indirizzo (art 12, 3° comma) mediante la quale il Partecipante Fondatore sia stato scelto, che comprometta o sia idonea a compromettere l'erogazione delle prestazioni apportate;-----

- sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il mantenimento della qualifica di Partecipante Fondatore.-----

I membri Partecipanti Fondatori non possono recedere dalla Fondazione prima del termine previsto dall'articolo 12 del presente Statuto, previo preavviso di 180 (centoottanta) giorni; in caso di recesso esercitato prima di detto termine (dieci anni continuativi ed ininterrotti dalla data di ammissione), i membri Partecipanti Fondatori dovranno corrispondere alla Fondazione una penale pari all'importo complessivo dei versamenti annuali dovuti fino alla scadenza del decennio di partecipazione.-----

I membri Partecipanti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte sino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui è stata deliberata l'ammissione.-----

Il Fondatore originario non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.-----

La perdita della qualificazione di membro comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.-----

#### -----**Articolo 15**-----

##### -----**Organi ed Uffici della Fondazione**-----

Sono Organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Indirizzo;-----

- il Comitato di Gestione;-----

- il Presidente della Fondazione;-----

- il Comitato Scientifico;-----

- il Direttore Generale;-----

- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.-----

Tutte le Cariche sono gratuite, ad eccezione di quella del Direttore Generale e di Revisore dei Conti. In ogni caso, il Consiglio di Indirizzo, all'inizio di ciascun anno solare, potrà stabilire di attribuire un compenso ai componenti del Comitato di Gestione, determinandone l'ammontare.-----



----- **Articolo 16** -----

----- **Consiglio di Indirizzo** -----

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero di tre membri, tutti nominati dal Comune di Montalto delle Marche. I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica per sei anni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di nomina dell'Organo nel suo primo insediamento e non potranno essere revocati sino alla scadenza naturale del loro mandato. Ciascun membro del Consiglio di indirizzo può nuovamente essere nominato per la stessa carica, anche in via consecutiva.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, con Deliberazione inappellabile e non contestabile in alcun modo ed in alcuna sede nemmeno giudiziaria. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a due il Consiglio di Indirizzo si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi dello Statuto tempo per tempo vigente.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Comitato di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare, il Consiglio di Indirizzo provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
- individuare, su proposta del Comitato di Gestione e del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi di cui all'Articolo 5 dello Statuto;
- approvare, anche su proposta del Comitato di Gestione e del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare, anche su proposta del Comitato di Gestione, il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di membro Partecipante Fondatore e Partecipante Sostenitore;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato di Gestione;
- deliberare in merito alle domande di adesione di membri Partecipanti Fondatori;
- nominare, tra i propri componenti, il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente;
- nominare i membri del Comitato di Gestione;
- nominare il Revisore dei Conti e/o i membri del Collegio dei Revisori;

- deliberare eventuali proposte di modifiche statutarie;-----
- deliberare in merito all'eventuale attribuzione di compensi e rimborsi spese in favore del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e del Presidente;-----
- deliberare in merito allo scioglimento – che può avvenire esclusivamente all'unanimità – della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio che dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;-----
- deliberare in merito allo stabilimento della sede legale ed operativa della Fondazione.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può, contestualmente, indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.-----

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal componente più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.-----

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.-----

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata o senza convocazione quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo.-----

#### -----**Articolo 17**-----

##### -----**Quorum**-----

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo della maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei Bilanci preventivo e consuntivo e l'approvazione delle modifiche statutarie il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo delibera all'unanimità.-----

#### -----**Articolo 18**-----

##### -----**Comitato di Gestione**-----

Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da un numero di tre membri, dei quali uno è il Presidente della Fondazione.-----

I componenti del Comitato di Gestione possono essere revocati, in qualunque momento e con votazione unanime, dal Consiglio di Indirizzo.-----

I membri del Comitato di Gestione restano in carica per quattro anni, naturali consecutivi, decorrenti dalla data di

nomina e non potranno essere revocati sino alla scadenza naturale del loro mandato.-----

La nomina a componente del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di componente del Comitato di Gestione, ad eccezione della carica di Presidente.-----

Il Comitato di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio di Indirizzo. In particolare, il Comitato di Gestione provvede a:-----

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;-----
- individuare, su proposta del Direttore Generale (ove nominato), gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;-----
- elaborare, su proposta del Direttore Generale (ove nominato), il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;-----
- approvare il Regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;-----
- proporre al Consiglio di Indirizzo i membri Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti Sostenitori;-----
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legatitè contributi;-----
- predisporre le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;-----
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.-----

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi componenti. A tal fine, il Comitato di Gestione può anche conferire apposite deleghe operative, su specifiche materie e/o argomenti, a ciascuno dei componenti.-----

Il Comitato di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta di 2/3 (tre quindi) dei suoi componenti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti. Si può procedere a valida e regolare svolgimento delle sedute di Comitato di Gestione anche senza convocazione quando siano presenti tutti i componenti del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione.-----

-----**Articolo 19**-----

-----**Presidente della Fondazione**-----

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di indirizzo. In sede di prima nomina, all'atto della costituzione della Fondazione, il Presidente è nominato dal Comune Fondatore a cura del Sindaco.-----

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo ed il Comitato di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.-----

Il Presidente resta in carica quattro anni naturali consecutivi decorrenti dalla data della nomina e può essere confermato per ulteriori mandati. Il Presidente di prima nomina non può essere revocato prima della scadenza del mandato. Il Presidente, anche in caso di decadenza del Consiglio di Indirizzo del quale è componente, resta comunque in carica sino alla scadenza del suo mandato. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato o dal Direttore Generale.-----

-----**Articolo 20**-----

-----**Comitato Scientifico**-----

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione, può nominare il Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è lo strumento consultivo della Fondazione ed è composto da un numero massimo di 7 membri e un numero minimo di 3 membri, dei quali uno nella persona del Presidente della Fondazione.-----

Possono rivestire la carica di componente del Comitato Scientifico personalità di comprovata esperienza e specifica competenza nell'ambito delle diverse finalità ed aree di intervento della Fondazione, con particolare riferimento alla cultura ed al sociale. Possono essere nominati componenti del Comitato Scientifico anche i componenti del Comitato di Gestione in misura non superiore a 2.-----

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, il quale potrà deliberare anche in ordine all'attribuzione di compensi ai componenti del Comitato Scientifico.-----

Il Comitato Scientifico è chiamato a esprimere pareri sui programmi di attività e sulle singole iniziative della Fondazione, a formulare proposte idonee al perseguimento degli scopi e delle finalità della Fondazione.-----

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione ed esprime la propria volontà a maggioranza dei presenti.-----

Il Direttore Generale della Fondazione, ove nominato,

partecipa di diritto alle adunanze del Comitato Scientifico.

#### ----- Articolo 21 -----

##### ----- Direttore Generale -----

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione, può nominare il Direttore Generale.

La nomina del Direttore Generale di prima nomina non può avere durata superiore a sette anni naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro. Decorso il terzo anno naturale consecutivo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro, compete al Presidente effettuare una valutazione sull'operato del Direttore Generale e, solo ove detta valutazione si concluda con esito positivo, può essere confermato nell'incarico dal Consiglio di Indirizzo per il quadriennio successivo.

Il rapporto di lavoro tra la Fondazione ed il Direttore Generale, cessato il primo settennio, può continuare senza limiti temporali.

Il Direttore Generale, relativamente ai poteri previsti dallo Statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione; risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;

- cura l'attuazione delle Deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato di Gestione;

- predispone il budget previsionale;

- nomina, sentito il Presidente, esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

Tra la Fondazione ed il Direttore Generale viene stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che ne disciplina altresì il compenso.

#### ----- Articolo 22 -----

##### ----- Organo di Revisione -----

La Fondazione è dotata di un Organo di Revisione dei Conti, che può essere un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori (e loro Supplenti).

L'Organo di Revisione, sia monocratico che collegiale, è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

I membri dell'Organo di Revisione, sia monocratico che collegiale (e loro supplenti, che potranno intervenire solo in caso di assenza temporanea dei Revisori Effettivi) devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili. L'Organo di Revisione dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Preventivo e di Rendiconto Economico e Finanziario redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Determinazioni dell'Organo di Revisione.

L'Organo di Revisione dei Conti resta in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

### -----**Articolo 23**-----

#### -----**Scioglimento**-----

Lo scioglimento della Fondazione potrà essere deliberato solo dal Consiglio di Indirizzo, sentito il Presidente e su proposta del Direttore Generale.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il Patrimonio - per la parte eccedente di quanto conferito ed apportato, di qualsiasi natura, a qualunque titolo e in ogni tempo, dal Fondatore originario, che tornerà nella disponibilità di questo - verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni conferiti dal Fondatore originario all'atto della costituzione della Fondazione (Fondo di dotazione originario) nonché tutti i successivi conferimenti ed apporti effettuati di qualsiasi natura, a qualunque titolo e in ogni tempo, da parte del Comune di Montalto delle Marche verranno retrocessi al Comune di Montalto delle Marche con deliberazione del Consiglio di Indirizzo all'atto dello scioglimento ovvero con atto del Liquidatore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

I diritti reali di godimento, eventualmente conferiti dal Comune di Montalto delle Marche in favore della Fondazione, cessano con lo scioglimento della Fondazione.

### -----**Articolo 24**-----

#### -----**Clausola di Rinvio**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Firmato: Daniel MATRICARDI

Dott. Stefano SABATINI - Notaio



